

REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA
COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEL DIRITTO
SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Argomenti principali

- | | |
|-----------|---|
| • Art. 11 | Presupposto |
| • Art. 12 | Soggetto passivo |
| • Art. 13 | Modalità di applicazione dell'imposta |
| • Art. 21 | Dichiarazione |
| • Art. 23 | Riduzioni dell'imposta sulla pubblicità |
| • Art. 24 | Esenzioni dall'imposta sulla pubblicità |
| • Art. 26 | Diritto sulle pubbliche affissioni |
| • Art. 28 | Riduzioni del diritto |
| • Art. 29 | Esenzioni dal diritto |
| • Art. 30 | Pagamenti |

INDICE

CAPO 1° - DISPOSIZIONI GENERALI.....	3
ART - 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO.....	3
ART- 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE	3
ART- 3 - CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE	3
ART. 4 - DISCIPLINA GENERALE	3
ART. 5 - DIVIETI DI INSTALLAZIONE ED EFFETTUAZIONE DI PUBBLICITÀ	4
ART. 6 - CONDIZIONI E LIMITAZIONI PER LA PUBBLICITÀ LUNGO LE STRADE.....	4
ART. 7 - TIPOLOGIE DEI MEZZI PUBBLICITARI.....	5
ART. 8 - CARATTERISTICHE E MODALITÀ DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE	5
ART. 9 - AUTORIZZAZIONI.....	6
ART. 10 - OBBLIGHI DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE	6
ART. 10/BIS - PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI - CRITERI GENERALI.....	7
ART. 10/TER - PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI - PUBBLICITÀ ESTERNA	7
ART. 10/QUATER - PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI - IMPIANTI PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI.....	8
CAPO 2° - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ - TARIFFE.....	9
ART. 11 - PRESUPPOSTO	9
ART. 12 - SOGGETTO PASSIVO.....	9
ART. 13 - MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA	9
ART. 14 - TARIFFE	9
ART. 15 - PUBBLICITÀ ORDINARIA	10
ART. 16 - PUBBLICITÀ ORDINARIA CON VEICOLI.....	10
ART. 17 - PUBBLICITÀ CON VEICOLI DELL'IMPRESA.....	10
ART. 18 - PUBBLICITÀ CON PANNELLI LUMINOSI.....	11
ART. 19 - PUBBLICITÀ CON PROIEZIONI.....	11
ART. 20 - PUBBLICITÀ VARIA	11
ART. 21 - DICHIARAZIONE	11
ART. 22 - RETTIFICA ED ACCERTAMENTO	12
ART. 23 - RIDUZIONI DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ.....	12
ART. 24 - ESENZIONI DALL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ	12
CAPO 3° - SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI.....	13
ART. 25 - FINALITÀ E TITOLARITÀ DEL SERVIZIO	13
ART. 26 - DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	13
ART. 27 - MODALITÀ DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI.....	13
ART. 28 - RIDUZIONI DEL DIRITTO.....	14
ART. 29 - ESENZIONI DAL DIRITTO	14
CAPO 4° - DISPOSIZIONI COMUNI.....	14
ART. 30 - PAGAMENTI.....	14
ART. 31 - RIMBORSI.....	15
ART. 32 - PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI E DEGLI IMPIANTI DA ADIBIRE ALLE PUBBLICHE AFFISSIONI	15
ART. 33 - GESTIONE DEL SERVIZIO.....	15
ART. 34 - ATTIVITÀ NELL'ORGANIZZAZIONE E NELLA GESTIONE DEL SERVIZIO.....	15
ART. 35 - SANZIONI TRIBUTARIE E INTERESSI.....	16
ART. 36 - SANZIONI AMMINISTRATIVE	16
ART. 37 - NORME TRANSITORIE E FINALI	17

Capo 1° - Disposizioni generali

Art. 1

Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni a norma di quanto disposto dal Capo 1° del Decreto Legislativo 15-11-1993 n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2

Ambito di applicazione

La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni effettuate nel Comune di Vittorio Veneto sono soggette rispettivamente ad una imposta ovvero ad un diritto secondo le disposizioni del presente Regolamento e del D.Lgs. 507/93.

Art. 3

Classificazione del Comune per la determinazione delle tariffe

Ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 507/93 questo Comune è attualmente classificato nella classe IV. In relazione ai rilevanti flussi turistici che si verificano nel territorio del Comune nel periodo dal 1° giugno al 30 settembre, per tale periodo viene applicata una maggiorazione del 50 (cinquanta) per cento delle tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, ai sensi del disposto del comma nr. 6 dell'art. 3 del D.Lgs. 507/93. Tale maggiorazione si applica per:

- a) l'imposta comunale sulla pubblicità di cui ai seguenti articoli del D.Lgs. 507/93:
 - art. 12, comma nr. 2: tariffa mensile della pubblicità ordinaria;
 - art. 14, comma nr. 2: tariffa mensile della pubblicità con pannelli luminosi e strutture analoghe effettuata per Conto altrui;
 - art. 14, comma nr. 3: tariffa mensile della pubblicità con pannelli luminosi e strutture analoghe effettuate per conto proprio dall'impresa;
 - art. 14, comma nr. 4: pubblicità effettuata con proiezioni per durata non superiore a 30 giorni;
 - art. 14, comma nr. 5: pubblicità effettuata con proiezioni per la durata eccedente i 30 giorni;
 - art. 15: pubblicità varia, striscioni, aeromobili, palloni frenati, pubblicità ambulante, pubblicità da apparecchi amplificatori e simili.
- b) il diritto per le pubbliche affissioni, limitatamente a quelle di carattere commerciale, di cui all'art. 19 del D.Lgs. 507/93.

Art. 4

Disciplina generale

Nell'installazione degli impianti e degli altri mezzi pubblicitari e nell'effettuazione delle altre forme di pubblicità e propaganda devono essere osservate le norme stabilite dalle leggi, dal presente Regolamento e dalle prescrizioni previste nelle autorizzazioni concesse dalle autorità competenti.

In conformità a quanto dispone la legge 18 marzo 1959 nr. 132, è riservato allo Stato il diritto di esercitare la pubblicità sui beni demaniali e patrimoniali affidati alle Ferrovie dello Stato, anche quando la pubblicità stessa sia visibile o percepibile da aree e strade comunali, provinciali o statali, nonché sui veicoli di proprietà privata circolanti sulle linee ferroviarie.

Gli impianti e i mezzi pubblicitari non autorizzati preventivamente od installati violando le disposizioni di cui al primo comma devono essere rimossi in conformità a quanto previsto dall'art. 36.

Le altre forme pubblicitarie non autorizzate preventivamente od effettuate in violazione delle norme di cui al primo comma devono cessare immediatamente dopo la diffida, verbale o scritta, degli agenti comunali.

Si applicano per le violazioni suddette le sanzioni previste dall'art. 24 del D.Lgs. 507/93, indicate negli artt. 35 e 36 del presente Regolamento, a seconda della loro natura. Qualora, la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al Comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione.

Art. 5

Divieti di installazione ed effettuazione di pubblicità

Nell'ambito ed in prossimità dei luoghi sottoposti a vincoli di tutela di bellezze naturali, paesaggistiche ed ambientali non può essere autorizzato il collocamento di cartelli ed altri mezzi pubblicitari se non con il previo consenso di cui all'art. 14 della legge 29 giugno 1939, nr. 1497 e successive modifiche e integrazioni di cui alla legge 9 agosto 1985, nr. 431 e secondo la normativa della Legge Regionale 31.10.1994 nr. 63.

Sugli edifici e nei luoghi di interesse storico ed artistico, su statue, monumenti, fontane monumentali, mura e porte della Città, e sugli altri beni di cui all'art. 22 della legge 1° giugno 1939, nr. 1089, sul muro di cinta e nella zona di rispetto dei cimiteri, sugli edifici adibiti a sede di ospedali e chiese, e nelle loro immediate adiacenze. Può essere autorizzata l'apposizione sugli edifici suddetti e sugli spazi adiacenti, di targhe ed altri mezzi di indicazione di materiale e stile compatibile con le caratteristiche architettoniche degli stessi e dell'ambiente nel quale sono inseriti.

Nelle località di cui al primo comma e sul percorso di immediato accesso agli edifici di cui al secondo comma, può essere autorizzata l'installazione, con idonee modalità di inserimento ambientali, dei segnali di localizzazione turistici e di informazione di cui agli artt. 131, 134, 135 e 136 del regolamento emanato con il D.P.R. 16 dicembre 1992, nr. 495.

Lungo le strade, in vista di esse e sui veicoli, si applicano i divieti previsti dall'art. 23 del codice della strada emanato con il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazione ed integrazioni, secondo le norme di attuazione stabilite dal paragrafo 3, capo 1°, Titolo 2°, del regolamento emanato con il D.Lgs. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni.

All'interno del centro storico del capoluogo e delle frazioni che hanno particolare pregio non è autorizzata l'installazione di insegne, cartelli ed altri mezzi pubblicitari che, su parere della Commissione Edilizia Comunale, risultino in contrasto con i valori ambientali e tradizionali che caratterizzano le zone predette e gli edifici nelle stesse compresi. Per l'applicazione della presente norma si fa riferimento alle delimitazioni dei centri storici previste dal P.R.G. Per quanto non previsto nel presente regolamento si rimanda al Regolamento Edilizio Comunale.

Nelle adiacenze degli edifici di interesse storico ed artistico, adibiti ad attività culturali, delle sedi di edifici pubblici, ospedali, case di cura e di riposo, scuole chiese e cimiteri, è vietata ogni forma di pubblicità fonica.

Agli impianti, ai mezzi pubblicitari ed alle altre forme vietate dal presente articolo si applicano, a carico dei soggetti responsabili, i provvedimenti e le sanzioni di cui ai commi 3°, 4° e 5° del precedente art. 4.

Art. 6

Condizioni e limitazioni per la pubblicità lungo le strade

L'installazione dei mezzi pubblicitari consentita lungo le strade od in vista di esse fuori dei centri abitati dall'art. 23 del D.Lgs. 285/1992 e successive modificazioni e integrazioni, è soggetta alle condizioni, limitazioni e prescrizioni previste da detta norma e dalle modalità di attuazione della stessa previste dal paragrafo 3, capo 1°, Titolo 2° del regolamento emanato con il D.P.R. 495/1992 e successive modificazioni e integrazioni.

All'interno dei centri abitati del capoluogo e delle frazioni, delimitati dal piano topografico dell'ultimo censimento:

- a) si osservano le disposizioni di cui al 5° comma dell'art. 5 per la superficie degli stessi eventualmente classificata "centro storico";
- b) l'installazione di mezzi pubblicitari è disciplinata dall'art. 8 ed è autorizzata con le modalità stabilite dall'art. 9 del presente Regolamento. Il Sindaco può concedere deroghe alle distanze minime di posizionamento dei cartelli su strade urbane di quartiere e strade locali, tenuto conto di quanto dispongono le norme richiamate in precedenza;
- c) la dimensione dei cartelli non deve superare la superficie di mq. 18,00; per le insegne poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli la superficie non deve superare mq. 18,00;
- d) le caratteristiche tecniche dei mezzi pubblicitari luminosi devono essere conformi a quelle stabilite dall'art. 50 del D.P.R. 495/1992 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 7

Tipologie dei mezzi pubblicitari

Le tipologie pubblicitarie oggetto del presente Regolamento sono classificate, secondo il D.Lgs. 507/1993, in:

- a) pubblicità ordinaria;
- b) pubblicità effettuata con veicoli;
- c) pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni;
- d) pubblicità varia.

La pubblicità ordinaria è effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, standardi e con qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi commi. Per le definizioni relative alle insegne, targhe, cartelli, locandine, standardi ed altri mezzi pubblicitari si fa riferimento a quelle effettuate secondo i commi 1, 3, 5, 6, 7 e 8 dell'art. 47 del regolamento emanato con D.P.R. 495/1992 e successive modificazioni e integrazioni, intendendosi compresi negli altri mezzi pubblicitari i "segni orizzontali reclamistici" ed esclusi gli "striscioni" disciplinati dalle norme del presente Regolamento relative alla "pubblicità varia". E' compresa nella "pubblicità ordinaria" la pubblicità mediante affissioni effettuate direttamente, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite, strutture adibite all'esposizione di tali mezzi.

La pubblicità effettuata con veicoli è distinta come in appresso:

- a) pubblicità visiva effettuata per conto proprio od altrui all'interno ed all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato, di seguito definita "pubblicità ordinaria con veicoli";
- b) pubblicata effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, compresi i veicoli circolanti cori rimorchio di seguito definita "pubblicità con veicoli dell'impresa".

Per l'effettuazione di pubblicità cori veicoli si osservano le disposizioni di cui agli artt. 57 e 59 del regolamento e con D.P.R. 495/1992 e successive modificazioni e integrazioni.

La pubblicità con pannelli luminosi è effettuata con insegne, pannelli od altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili, mediante controllo elettronico elettromeccanico o comunque programmate in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare. La pubblicità predetta può essere effettuata per conto altrui o per conto proprio dell'impresa, con la differenziazione tariffaria stabilita al Capo 2°.

E' compresa fra la "pubblicità con proiezioni" la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose e cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti.

La pubblicità varia comprende:

- a) la pubblicità effettuata con striscioni, festoni di bandierine od altri mezzi similari, che attraversano strade o piazze, di seguito definita "pubblicità con striscioni";
- b) la pubblicità effettuata sul territorio del Comune da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, compresa quella eseguita su specchi d'acqua, di seguito definita "pubblicità da aeromobili";
- c) la pubblicità eseguita con palloni frenati o simili, definita "pubblicità con palloni frenati";
- d) la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli od altri mezzi pubblicitari, definita di seguito "pubblicità in forma ambulante";
- e) la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, definita "pubblicità fonica".

Art. 8

Caratteristiche e modalità di installazione e manutenzione

I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari non luminosi devono avere le caratteristiche ed essere installati con le modalità prescritte dall'art. 49 del D.P.R. 495/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, e con l'osservanza di quanto stabilito dall'art. 6 del presente Regolamento.

Le sorgenti luminose, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari posti al di fuori dei centri abitati, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l'installazione, devono essere conformi a quanto prescrive l'art. 50 del D.P.R. 495/1992 e successive modificazioni e integrazioni.

L'installazione di pannelli e di altri mezzi pubblicitari luminosi aventi le caratteristiche di cui al 4° comma del precedente art. 7, all'interno dei centri abitati, è soggetta ad autorizzazione del Comune che viene concessa tenuto conto dei divieti, limitazioni e cautele stabilite dal presente Regolamento. Per l'installazione di mezzi pubblicitari luminosi nei centri storici, si osserva la procedura prevista dal quinto comma del precedente art. 5. I mezzi pubblicitari installati nei centri abitati, sugli edifici, in corrispondenza degli accessi pubblici e privati e ai margini laterali delle strade e dei marciapiedi, sono collocati ad altezza tale che il bordo inferiore deve essere, in

ogni suo punto, ad una quota non minore di m. 2 dal piano di accesso agli edifici e superiore a m. 1,5 dalla quota di calpestio dei marciapiedi e delle strade.

Art. 9 Autorizzazioni

Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento ed alla installazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati, sulle strade ed aree pubbliche comunali ed assimilate o da esse visibili è soggetto alle disposizioni stabilite dall'art. 53 del D.P.R. 495/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, ed è effettuato dal Comune al quale deve essere presentata la domanda con la documentazione prevista dal successivo terzo comma.

Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento ed alla installazione di insegne, targhe, cartelli ed altri mezzi pubblicitari nei centri abitati è di competenza del Comune, salvo il preventivo nulla osta tecnico dell'ente proprietario se la strada è statale o provinciale, in conformità al comma 4° dell'art. 23 del D.Lgs. 285/1992 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il soggetto interessato al rilascio dell'autorizzazione presenta la domanda al Comune, in originale e copia, allegando:

- a) una auto-attestazione, redatta ai sensi della Legge 4 gennaio 1968, nr. 15, con la quale dichiara che il mezzo pubblicitario che intende collocare ed i suoi sostegni sono calcolati, realizzati e posti in opera in modo da garantire sia la stabilità sia la conformità alla norme previste a tutela della circolazione di veicoli e persone, con assunzione di ogni conseguente responsabilità;
- b) un bozzetto od una fotografia del mezzo pubblicitario con l'indicazione delle dimensioni, del materiale con il quale viene realizzato od installato;
- c) una planimetria con indicata la posizione nella quale si intende collocare il mezzo;
- d) il nulla osta dell'ente proprietario della strada, se la stessa non è comunale;
- e) gli eventuali altri documenti prescritti, per il tipo di installazione, dal Regolamento Edilizio.

Per l'installazione di più mezzi pubblicitari è presentata una sola domanda ed una sola auto-attestazione. Se l'autorizzazione viene richiesta per mezzi aventi lo stesso bozzetto e caratteristiche, è allegata una sola copia dello stesso.

Copia della domanda viene restituita con l'indicazione della data e numero di ricevimento.

L'Ufficio Comunale addetto istruisce la richiesta, acquisendo direttamente i pareri tecnici delle unità organizzative interne ed entro 30 giorni dalla presentazione concede o nega l'autorizzazione. Il diniego deve essere motivato. Trascorsi trenta giorni dalla presentazione della richiesta senza che sia stato emesso alcun provvedimento, l'interessato, salvo quanto previsto dal successivo comma, può procedere all'installazione del mezzo pubblicitario, previa presentazione, in ogni caso, della dichiarazione ai fini dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità.

E' sempre necessario il formale provvedimento di autorizzazione del Comune per i mezzi pubblicitari da installare nell'ambito delle zone soggette alla disciplina di cui all'art. 5. Per i procedimenti relativi agli stessi il termine è stabilito in sessanta giorni.

Il Comune provvede agli adempimenti prescritti dall'art. 53, commi nr. 9 e 10, del D.P.R. 495/1992 e successive modificazioni e integrazioni.

Copia delle domande presentate al Comune, e delle autorizzazioni rilasciate devono essere, in pari tempo, comunicate al Concessionario del servizio Affissioni e Pubblicità, se il servizio è affidato in concessione, e all'Unità Funzionale Patrimonio e Finanze, a cura dell'Ufficio Comunale addetto all'istruttoria delle richieste.

Art. 10 Obblighi del titolare dell'autorizzazione

Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di:

- a) verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
- b) effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;
- c) adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;
- d) provvedere alla rimozione in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione o del venir meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta del Comune.

In ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato deve essere applicata la targhetta prescritta dall'art. 55 del D.P.R. 495/1992 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il titolare dell'autorizzazione per la posa di segni orizzontali reclamistici sui piano stradali, nonché di striscioni e stendardi, ha l'obbligo di provvedere alla rimozione degli stessi entro le quarantotto ore successive alla conclusione della manifestazione o spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi e delle superfici stradali.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso in cui l'installazione o la posa del mezzo pubblicitario sia avvenuta a seguito del verificarsi del silenzio-assenso da parte del Comune.

Art. 10/bis

Piano generale degli impianti - Criteri generali

1. La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono effettuate nel territorio di questo Comune in conformità al piano generale degli impianti pubblicitari da realizzarsi in attuazione delle modalità e dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e dal presente regolamento.
2. Il piano degli impianti pubblicitari è articolato in due parti. La prima parte determina gli ambiti del territorio comunale nei quali sono localizzati i mezzi di pubblicità esterna, compresi nelle tipologie di cui all'art. 7, commi 2, 4 e 6 del presente regolamento. La seconda parte definisce la localizzazione nel territorio comunale degli impianti per le pubbliche affissioni di cui al successivo art. 15.
3. Il piano generale degli impianti pubblicitari è approvato ai sensi dell'art. 32 del presente regolamento. Il progetto del piano è sottoposto a parere della Commissione Edilizia che è dalla stessa espresso entro 20 giorni dalla richiesta.
4. Dall'entrata in vigore del presente regolamento e del piano generale degli impianti viene dato corso alle istanze per l'installazione degli impianti pubblicitari per i quali i relativi provvedimenti erano già stati adottati alla data di entrata in vigore del D.Lgs. nr. 507/1993. Dalla stessa data il Comune provvede a dar corso ai procedimenti relativi alle richieste di installazione di nuovi impianti.
5. Il piano generale degli impianti può essere adeguato o modificato entro il 31 ottobre di ogni anno, con decorrenza dall'anno successivo, per effetto delle variazioni intervenute nella consistenza demografica del Comune, dell'espansione dei centri abitati, dello sviluppo della viabilità e di ogni altra causa rilevante che viene illustrata nella motivazione del provvedimento di modifica.

Art. 10/ter

Piano generale degli impianti - Pubblicità esterna

1. Il piano comprende i mezzi destinati alla pubblicità esterna e indica le posizioni nelle quali è consentita la loro installazione nel territorio comunale.
2. Sono pertanto escluse dal piano le localizzazioni vietate dall'art. 5 del presente regolamento, salvo quanto previsto dal quinto comma dello stesso per l'installazione di mezzi pubblicitari all'interno dei centri storici. Per tali mezzi il piano definisce, in linea generale, le caratteristiche delle zone e degli edifici in cui l'installazione può essere consentita, con l'espletamento della procedura stabilita dalla norma suddetta.
3. Per l'installazione dei mezzi pubblicitari fuori dei centri abitati, lungo le strade comunali ed in vista di esse il piano, osservato quanto stabilito dal primo comma dell'art. 6, individua le località e le posizioni nelle quali, per motivate esigenze di pubblico interesse, determinate dalla natura e dalla situazione dei luoghi, il collocamento è soggetto a particolari condizioni od a limitazioni delle dimensioni dei mezzi.
4. Nell'interno dei centri abitati il piano prevede, per l'installazione di mezzi pubblicitari lungo le strade comunali, provinciali, regionali, statali od in vista di esse, autorizzata dal Comune previo nullaosta tecnico dell'ente proprietario:
 - a) le caratteristiche delle zone nelle quali, su aree pubbliche o private, concesse dal soggetto proprietario, può essere autorizzata l'installazione di mezzi pubblicitari e le dimensioni per gli stessi consentite nell'ambito di quelle massime stabilite dall'art. 6. Per quanto possibile individua le zone utilizzabili per le predette installazioni pubblicitarie;
 - b) le caratteristiche degli edifici sui quali può essere autorizzata l'installazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari e le dimensioni per gli stessi consentite;
 - c) le tipologie generali e le dimensioni massime delle insegne, targhe ed altri mezzi pubblicitari, compresi quelli luminosi, illuminati o costituiti da pannelli luminosi, correlate a quelle sia degli edifici sui quali devono essere installati, sia delle caratteristiche delle zone ove questi sono situati.
5. Il piano comprende:
 - a) la definizione degli edifici, impianti, opere pubbliche, strutture ed aree attrezzate ed altri luoghi di proprietà o in disponibilità del Comune, pubblici od aperti al pubblico nei quali può essere autorizzata l'installazione

- di mezzi per la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visiva od acustica percepibili nell'interno e dall'esterno;
- b) la definizione dei luoghi pubblici od aperti al pubblico, di proprietà o gestione privata, nei quali si effettuano le attività pubblicitarie di precedente lettera a);
 - c) i criteri per la localizzazione e le modalità tecniche per la collocazione, in condizioni di sicurezza per i terzi, di striscioni, locandine, stendardi, festoni di bandierine e simili.
6. Per la pubblicità esterna effettuata mediante installazione di impianti e mezzi pubblicitari di qualsiasi natura e dei relativi sostegni su pertinenze stradali, aree, edifici, impianti, opere pubbliche ed altri beni demaniali e patrimoniali comunali od in uso, a qualsiasi titolo, al Comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nonché il pagamento al Comune stesso di canoni di concessione o locazione, nella misura da stabilirsi dalla Giunta comunale, secondo quanto previsto dal settimo comma dell'art. 9 del D.Lgs. 15 novembre 1993, nr. 507.

Art. 10/quarter
Piano generale degli impianti - Impianti per le pubbliche affissioni

1. La seconda parte del piano degli impianti pubblicitari è costituita dagli impianti da adibire alle pubbliche affissioni.
2. In conformità a quanto dispone il terzo comma dell'art. 18 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, tenuto conto che la popolazione del Comune al 31 dicembre 1992, penultimo anno precedente a quello in corso, era costituita da nr. 29.185 abitanti, la superficie degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni è stabilita in complessivi mq. 2.100, proporzionata al predetto numero di abitanti e, comunque, non inferiore a mq. 12 per ogni mille abitanti.
3. La superficie complessiva degli impianti per le pubbliche affissioni, sopra determinata, è ripartita come appresso:
 - a) mq. 700, pari al 33,3 % è destinata alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque priva di rilevanza economica, effettuate dal servizio comunale;
 - b) mq. 1.330, pari al 63,3 % è destinata alle affissioni di natura commerciale, effettuate dal servizio comunale;
 - c) mq. 70, pari al 3,3 % è destinata alle affissioni di natura commerciale effettuata direttamente da soggetti privati, comunque diversi dal concessionario del servizio, ove lo stesso sia appaltato.
4. Gli impianti per le pubbliche affissioni possono essere costituiti da:
 - a) vetrine per l'esposizione di manifesti;
 - b) stendardi porta manifesti;
 - c) posters per l'affissione di manifesti;
 - d) tabelloni ed altre strutture mono, bifacciali o plurifacciali, realizzate in materiali idonei per l'affissione di manifesti;
 - e) superfici adeguatamente predisposte e delimitate, ricavate da muri di recinzione, di sostegno, da strutture appositamente predisposte per questo servizio;
 - f) da armature, steccati, ponteggi, schermature di carattere provvisorio prospicienti il suolo pubblico, per qualunque motivo costituiti;
 - g) da altri spazi, ritenuti idonei dal Responsabile del servizio, tenuto conto dei divieti e limitazioni stabilite dal presente regolamento.
5. Tutti gli impianti hanno, di regola, dimensioni pari o multiple di cm. 70x100 e sono collocati in posizioni che consentono la libera e totale visione e percezione del messaggio pubblicitario da spazi pubblici per tutti i lati che vengono utilizzati per l'affissione. Ciascun reca, in alto o sul lato destro, una targhetta con l'indicazione "Comune di Vittorio Veneto - Servizio Pubbliche Affissioni" ed il numero di individuazione dell'impianto.
6. Gli impianti non possono essere collocati nei luoghi nei quali, è vietata l'installazione di mezzi pubblicitari dall'art. 5 del presente regolamento.
7. L'installazione di impianti per le affissioni lungo le strade è soggetta alle disposizioni di cui all'art. 6 del presente regolamento e, in generale, alle disposizioni del D.Lgs. 30 aprile 1992, nr. 285 e del D.P.R. 16 dicembre 1992, nr. 495.
8. Il piano per gli impianti per le pubbliche affissioni indica, per ciascuno di essi:
 - a) la destinazione dell'impianto secondo quanto previsto dal comma 3;
 - b) l'ubicazione;
 - c) la tipologia secondo quanto previsto dal comma 4;
 - d) la dimensione ed il numero di togli cm. 70x100 che l'impianto contiene;
 - e) la numerazione dell'impianto ai fini della sua individuazione.

9. Il piano degli impianti per le pubbliche affissioni è corredato da un quadro di riepilogo comprendente l'elenco degli impianti con il numero distintivo, l'ubicazione, la destinazione e la superficie.
10. La ripartizione degli spazi di cui al terzo comma può essere rideterminata ogni due anni, con deliberazione da adottarsi entro il 31 ottobre e che entra in vigore dal 1° gennaio dell'anno successivo, qualora nel periodo trascorso si siano verificate ricorrenti eccedenze od insufficienze di spazi in una o più categorie, rendendo necessario il riequilibrio delle superfici alle stesse assegnate in relazione alle effettive necessità accertate.
11. Il Comune ha facoltà di provvedere allo spostamento dell'ubicazione degli impianti per le pubbliche affissioni in qualsiasi momento risulti necessario per esigenze di servizio, circolazione stradale, realizzazione di opere od altri motivi. Nel caso che lo spostamento riguardi impianti attribuiti a soggetti che effettuano affissioni dirette, convenzionate con il Comune per utilizzazioni ancora in corso al momento dello spostamento, gli stessi possono accettare di continuare l'utilizzazione dell'impianto nella nuova sede oppure rinunciare alla stessa, ottenendo dal Comune il rimborso del diritto già corrisposto per il periodo per il quale l'impianto non viene usufruito.

Capo 2° - Imposta comunale sulla pubblicità - Tariffe

Art. 11 Presupposto

L'imposta sulla pubblicità si applica alla diffusione di messaggi pubblicitari, attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, effettuate in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile. Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Art. 12 Soggetto passivo

E' tenuto al pagamento dell'imposta sulla pubblicità, in via principale, colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.
E' solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Art. 13 Modalità di applicazione dell'imposta

L'imposta si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si applica l'imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
Per i mezzi di dimensione volumetrica l'imposta è calcolata sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

Art. 14 Tariffe

Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità sono deliberate entro il 31 [ottobre]¹ marzo di ogni anno ed entrano in vigore il 1° gennaio [dell'anno successivo]² del medesimo anno. Qualora non vengano modificate entro il predetto termine, si intendono prorogate di anno in anno.

¹ art. così modificato dall'art. 10, comma 1, lett a), della L. 28.12.2001 nr. 448

² vedi nota 1

Le maggiorazioni d'imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base. Le riduzioni non sono cumulabili.

Copia autentica della deliberazione di approvazione delle tariffe viene trasmessa al Ministero delle Finanze - Direzione Centrale per la fiscalità locale, entro trenta giorni dall'adozione.

Art. 15 **Pubblicità ordinaria**

L'imposta per la pubblicità ordinaria, effettuata con i mezzi di cui all'art. 7, comma secondo, del Regolamento, si applica, secondo la tariffa stabilita, per anno solare e per metro quadrato di superficie determinato con le modalità di cui al precedente art. 13.

Per la pubblicità che ha durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari ad un decimo di quella annua. Per la pubblicità che ha durata superiore a tre mesi si applica la tariffa annua.

Per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili sulle apposite strutture riservate all'esposizione diretta di tali mezzi, si applica l'imposta ordinaria in base alla superficie di ciascun impianto determinata in conformità all'art. 13, nella misura stabilita per anno solare, indipendentemente dall'effettiva durata dell'utilizzazione.

Per la pubblicità di cui ai commi precedenti che ha superficie:

- a) compresa fra mq. 5,5 e mq. 8,5, la tariffa dell'imposta è maggiorata del 50 per cento;
- b) superiore a mq. 8,5, la tariffa dell'imposta è maggiorata del 100 per cento.

Qualora la pubblicità di cui al presente articolo sia effettuata in forma luminosa od illuminata la tariffa dell'imposta è maggiorata del 100 per cento.

Le maggiorazioni dell'imposta si applicano con modalità del comma secondo dell'art. 14.

Art. 16 **Pubblicità ordinaria con veicoli**

L'imposta per la pubblicità ordinaria effettuata con veicoli ed altri mezzi compresi nelle tipologie previste dall'art. 7, comma terzo, lettera a), del Regolamento, si applica secondo la tariffa stabilita, per anno solare e per metro quadrato di superficie determinata con le modalità di cui al precedente art. 13.

Per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli sono dovute le maggiorazioni stabilite dal quarto comma dell'art. 15, quando le dimensioni della stessa sono comprese nelle superfici previste da tale norma.

Qualora la pubblicità sia effettuata in forma luminosa od illuminata, la relativa tariffa è maggiorata del 100 per cento.

Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta è dovuta al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio.

Per i veicoli adibiti a servizio di linea interurbana l'imposta è dovuta per metà a ciascuno dei Comuni in cui ha inizio e fine la corsa.

Per i veicoli adibiti ad uso privato l'imposta è dovuta al Comune in cui il proprietario dei veicoli ha la residenza anagrafica o la sede.

Art. 17 **Pubblicità con veicoli dell'impresa**

L'imposta per la pubblicità effettuata per proprio conto con veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per conto della stessa è dovuta, per anno solare:

- al Comune ove ha sede l'impresa o qualsiasi sua dipendenza;
- ovvero al Comune dove sono domiciliati i suoi agenti mandatari, che alla data del 1° gennaio di ciascun anno, o a quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione i veicoli suddetti;

Per i veicoli di cui al precedente comma circolanti con rimorchio sul quale viene effettuata la pubblicità, la tariffa dell'imposta è raddoppiata.

Non è dovuta l'imposta per l'indicazione sui veicoli di cui ai precedenti commi del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché tali indicazioni siano apposte per non più di due volte e ciascuna iscrizione non superi la superficie di mezzo metro quadrato.

Art. 18
Pubblicità con pannelli luminosi

L'imposta per la pubblicità effettuata per conto altrui con pannelli luminosi ed altri mezzi compresi nelle tipologie previste dall'art. 7 comma quarto, del Regolamento, si applica, indipendentemente dal numero dei messaggi, secondo la tariffa stabilita, per anno solare e per metro quadrato di superficie determinata con le modalità di cui all'art. 13.

Per la pubblicità che ha durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari ad un decimo di quella annua. Per la pubblicità che ha durata superiore a tre mesi si applica la tariffa annua.

L'imposta per la pubblicità di cui ai precedenti commi, effettuata per conto proprio dell'impresa, si applica in misura pari alla metà delle tariffe.

Art. 19
Pubblicità con proiezioni

L'imposta per la pubblicità con proiezioni ed altri mezzi compresi nelle tipologie previste dall'art. 7, quinto comma, del Regolamento, effettuata in luoghi pubblici ed aperti al pubblico, si applica secondo la tariffa stabilita, per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione.

Quando la pubblicità suddetta ha durata superiore a trenta giorni si applica, dopo tale periodo, una tariffa giornaliera pari alla metà di quella di cui al precedente comma.

Art. 20
Pubblicità varia

La tariffa dell'imposta per la pubblicità effettuata:

1. con striscioni od altri mezzi simili che attraversano strade o piazze, si applica per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di 15 giorni o frazione. La superficie soggetta ad imposta è determinata con le modalità di cui all'art. 13 del Regolamento. Non si applicano maggiorazioni riferite alla dimensione del mezzo pubblicitario;
2. da aeromobili sul territorio comunale o su specchi d'acqua, si applica per ogni giorno o frazione, per ciascun aeromobile, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati;
3. con palloni frenati e simili, si applica per ogni giorno o frazione e per ciascun mezzo, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, in misura pari alla metà di quella stabilita per la classe del Comune dall'art. 15, comma nr. 2, del D.Lgs. 507/1993;
4. in forma ambulante, mediante distribuzione a mezzo di persone o veicoli, di manifestini od altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli ed altri mezzi pubblicitari, è dovuta, per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla dimensione dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito.
5. a mezzo di amplificatori e simili, è dovuta per ciascun punto di pubblicità e per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione.

Art. 21
Dichiarazione

Il soggetto passivo obbligato all'imposta in via principale, prima di iniziare la pubblicità, è tenuto, oltre che a munirsi della preventiva autorizzazione comunale - se prescritta, a presentare al Comune, o al concessionario del servizio Affissioni e Pubblicità, apposita dichiarazione, anche cumulativa, su modello predisposto e messo a disposizione dal medesimo Comune, o dal concessionario, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.

In caso di variazione della pubblicità, che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione, deve essere presentata nuova dichiarazione; il concessionario procede al conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine. In mancanza della denuncia di

cessazione, l'obbligo tributario ed economico si rinnova e, in caso di omesso o ritardato pagamento, si applica la sanzione del [20]³ 30 per cento disposta al comma terzo del successivo art. 35. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità di cui agli artt. 12, 13 e 14, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs. 507/1993, si presume effettuata in ogni caso dal 1° gennaio dell'anno in cui è stata accertata; per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

Art. 22 Rettifica ed accertamento

Il Comune, entro due anni dalla data in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, procede all'accertamento o alla rettifica d'ufficio, notificando al contribuente - anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento - un apposito avviso motivato.

Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, l'importo dell'imposta o della maggiore imposta accertata, delle sanzioni dovute e dei relativi interessi, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il pagamento, il termine entro il quale può essere proposto eventuale ricorso, la commissione tributaria competente e la forma da osservare.

Gli avvisi di accertamento o di rettifica sono sottoscritti dal funzionario responsabile dell'organizzazione e della gestione dell'imposta.

Contro gli avvisi di accertamento o di rettifica è ammesso ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto, secondo le modalità previste dal Decreto Legislativo 31 dicembre 1992 nr. 546.

[Fino all'insediamento delle Commissioni Tributarie Provinciali, il ricorso deve essere presentato alla Direzione Regionale delle Entrate per il Veneto -- Sezione staccata di Treviso, entro 30 giorni dalla data di notificazione dell'atto.]⁴

Nel ricorso, il contribuente deve specificare se intende avvalersi della facoltà di sospensione del pagamento dell'imposta o della maggiore imposta notificata. Il provvedimento di sospensione è notificato al contribuente e ne è data notizia all'organo cui è stato proposto il relativo ricorso, a cura del funzionario responsabile dell'organizzazione e della gestione dell'imposta.

Si applicano, nel caso, le disposizioni di cui all'art. 9, comma nr. 5, del D.Lgs. 507/1993.

Art. 23 Riduzioni dell'imposta sulla pubblicità

La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà:

- a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

Art. 24 Esenzioni dall'imposta sulla pubblicità

Sono esenti dall'imposta:

- a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;

³ misura modificata dall'art. 13 del D.Lgs. 18.12.1997 nr. 471, in vigore dal 1.4.1998

⁴ omissis - Le Commissioni Tributarie si sono insediate dal 1.4.1996

- c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli di cui all'art. 13 del D.Lgs. 507/1993;
- g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizioni di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.

Capo 3° - Servizio delle pubbliche affissioni

Art. 25

Finalità e titolarità del servizio

Il servizio delle pubbliche affissioni è di esclusiva competenza comunale. Esso è inteso a garantire specificamente l'affissione, a cura del Comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti.

Art. 26

Diritto sulle pubbliche affissioni

Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto al Comune, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto comprensivo dell'imposta sulla pubblicità. La tariffa del diritto è deliberata entro il 31 [ottobre]⁵ marzo di ogni anno ed entra in vigore il 1° gennaio [dell'anno successivo]⁶ del medesimo anno. Qualora non venga modificato entro il termine predetto, si intende prorogato di anno in anno.

Copia autentica della deliberazione di approvazione della tariffa del diritto viene trasmessa al Ministero delle Finanze -- Direzione Centrale per la fiscalità locale, entro trenta giorni dall'adozione.

Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto è maggiorato del 50 per cento.

Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il diritto è maggiorato del 50 per cento. Per quelli costituiti da più di dodici fogli è maggiorato del 100 per cento.

Art. 27

Modalità delle pubbliche affissioni

Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che viene annotata in apposito registro cronologico.

La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo. Nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.

Il ritardo dell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. Comunque, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune ne dà tempestiva Comunicazione per iscritto al committente.

La mancanza di spazi disponibili viene comunicata per iscritto al committente entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.

⁵ art. così modificato dall'art. 10, comma 1, lett. a), della L. 28.12.2001 nr. 448

⁶ vedi nota 5

Nel caso di ritardo nell'effettuazione dell'affissione, causato da avverse condizioni atmosferiche o di mancanza di spazi disponibili, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico. Il Comune rimborsa le somme versate entro 90 giorni.

Il committente può annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita. In tale caso deve comunque corrispondere la metà del diritto dovuto.

Il Comune sostituisce gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, ne dà tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione, i relativi spazi.

Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta una maggiorazione del 10 per cento del diritto, con un minimo di € 25,82 per ciascuna commissione.

Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni sono esposti, per la pubblica consultazione, la tariffa del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni, con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono, ed il registro cronologico delle commissioni.

Art. 28 Riduzioni del diritto

La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

- a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 507/1993;
- b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- e) per gli annunci mortuari.

Art. 29 Esenzioni dal diritto

Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

- a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- c) i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi;
- d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
- f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Capo 4° - Disposizioni comuni

Art. 30 Pagamenti

Il pagamento dell'imposta sulla pubblicità o del diritto sulle pubbliche affissioni aventi carattere commerciale deve essere effettuato a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, o al concessionario del servizio affissioni e pubblicità. [L'importo dovuto è arrotondato a L. 1.000 per difetto se la frazione non è superiore a L. 500 e per eccesso se è superiore.]⁷ L'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta sulla pubblicità è allegata alle dichiarazioni di cui ai commi primo e secondo dell'art. 21. Negli anni successivi, a quello della dichiarazione, l'attestazione e la ricevuta sono conservate dal soggetto d'imposta.

L'interessato deve conservare il titolo di autorizzazione alla pubblicità e la ricevuta che comprova i pagamenti eseguiti, in modo che tali documenti possano essere esibiti alla richiesta del personale di vigilanza del Comune.

⁷ periodo implicitamente abrogato con l'introduzione dell'Euro.

Se l'autorizzazione ed i pagamenti si riferiscono a pubblicità effettuata con veicoli o in forma ambulante, essi devono seguire il veicolo o la persona circolanti. In caso di più veicoli o persone, ciascuno deve essere munito di fotocopia dei documenti autenticata dal servizio affissioni e pubblicità.

L'imposta per la pubblicità annuale deve essere corrisposta in unica soluzione entro il 31 gennaio di ogni anno. Qualora l'importo annuale sia superiore a € 1549,37, il pagamento può essere effettuata in rate trimestrali entro il 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre.

Il pagamento del diritto relativo alle pubbliche affissioni non aventi carattere commerciale può essere effettuato sia a mezzo del conto corrente postale, sia direttamente alla Tesoreria del Comune, o al concessionario del servizio affissioni e pubblicità, al momento della richiesta del servizio d'affissione. L'attestazione del pagamento del diritto a mezzo del conto corrente postale è allegata alla commissione per l'affissione del manifesti. Per il pagamento diretto, nel caso di servizio affidato in concessione, il concessionario rilascia ricevuta da apposito bollettario o sistema automatizzato.

La riscossione coattiva dell'imposta e del diritto si effettua secondo le disposizioni degli artt. 67 e 68 del D.P.R. 28 gennaio 1988 nr. 43 e successive modificazioni. Il ruolo deve essere formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui d'avviso di accertamento o di rettifica è stato notificato secondo le istruzioni di cui al Decreto del Ministero delle Finanze 28 dicembre 1989 e successive modificazioni. Nel caso di sospensione dalla riscossione, il ruolo è formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione.

I crediti del Comune relativi all'imposta sulla pubblicità ed al diritto sulle pubbliche affissioni hanno privilegio generale sui mobili del creditore, subordinatamente a quello dello Stato, ai sensi dell'art. 2752, quarto comma, del Codice Civile.

Art. 31 Rimborsi

Entro il termine di due anni decorrenti dal giorno nel quale è stato effettuato il pagamento dell'imposta sulla pubblicità o del diritto sulle pubbliche affissioni, oppure da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente può chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante apposita istanza indirizzata al Comune, o al concessionario del servizio affissioni e pubblicità.

Al rimborso va provveduto nel termine di novanta giorni dalla richiesta.

Art. 32 Piano generale degli impianti pubblicitari e degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni

Il piano generale contenente le tipologie e quantità degli impianti pubblicitari, nonché degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni e relativi luoghi di installazione, è approvato, secondo quanto stabilito dall'art. 6 lettera c) e dagli articoli 10/bis, 10/ter e 10/quarter del presente regolamento, con apposita deliberazione da adottarsi dalla Giunta Comunale, sentito il parere della Commissione Edilizia.

Art. 33 Gestione del servizio

La gestione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni è attualmente affidata in concessione secondo le disposizioni del D.Lgs. 507/1993. Il concessionario, pertanto, subentra al Comune in tutti i diritti e tutti gli obblighi inerenti l'attività organizzativa e gestionale del servizio.

Art. 34 Attività nell'organizzazione e nella gestione del servizio

Il legale rappresentante del concessionario, nel caso che il servizio sia affidato in concessione, è responsabile dell'organizzazione e della gestione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni. Il predetto legale rappresentante sottoscrive altresì le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi, dispone i rimborsi e provvede a quant'altro necessario per la corretta gestione e organizzazione del servizio.

Art. 35
Sanzioni tributarie e interessi

[Per l'omessa, tardiva o infedele presentazione delle dichiarazioni si applica, oltre al pagamento dell'imposta o del diritto dovuti, una soprattassa pari all'ammontare dell'imposta o del diritto evasi.

Non costituisce di per sé dichiarazione di pubblicità il pagamento eseguito con il versamento sul conto corrente postale, anche se nella causale posta al retro del bollettino sono riportati gli elementi costitutivi della fattispecie imponibile.

Per l'omesso o tardivo pagamento dell'imposta o delle singole rate di essa o del diritto è dovuta, indipendentemente dall'applicazione di quella di cui al primo comma, una sanzione pari al 30 per cento dell'imposta o del diritto il cui pagamento è stato omesso o ritardato.

Tali soprattasse sono ridotte ad un quarto se la dichiarazione è prodotta o il pagamento eseguito non oltre trenta giorni dalla data in cui avrebbero dovuto essere effettuati, ovvero alla metà se il pagamento viene eseguito entro sessanta giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento.

Sulle somme dovute per l'imposta sulla pubblicità, per il diritto sulle pubbliche affissioni e per le relative soprattasse si applicano gli interessi di mora nella misura del 7 per cento per ogni semestre compiuto, a decorrere dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili e fino a quello dell'effettuato pagamento. Interessi nella eguale misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute per rimborsi, a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento.]⁸

Art. 36
Sanzioni amministrative

Il Comune vigila sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione dei servizi della pubblicità e delle affissioni.

Per l'esercizio delle funzioni di controllo, funzionari tecnici ed amministrativi, anche della concessionaria, muniti di specifica legittimazione, sono preposti ad eseguire tutti i rilievi e gli accertamenti occorrenti ed utili per l'effettuazione di accertamenti e l'applicazione delle sanzioni amministrative e tributarie.

L'installazione abusiva di qualsiasi mezzo pubblicitario, l'affissione abusiva di manifesti, le violazioni dei titoli di autorizzazione e di ogni norma del presente Regolamento, sono sottoposte all'applicazione della sanzione amministrativa da [lire duecentomila a lire duemilioni]⁹ € 206,58 a € 1549,37 con l'osservanza delle disposizioni contenute [nelle Sezioni I e II del Capo I della legge 24 novembre 1981 n. 689 e]¹⁰ nell'art. 24 del D.Lgs. 507/1993.

[In caso di successive infrazioni, si applicano distinte pene pecuniarie, integrando le stesse una pluralità di illeciti amministrativi.]¹¹

Ai fini di cui sopra copia dei verbali di accertamento, anche della concessionaria del servizio, devono essere trasmessi al Comando della Polizia Municipale.

Il Comune procede d'ufficio alla rimozione dell'impianto pubblicitario abusivo, qualora non vi provveda direttamente il trasgressore entro il termine di tre giorni - per gli striscioni -, e di sette giorni - per gli altri mezzi pubblicitari -, dalla ricezione della diffida notificata, anche a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, al responsabile dell'impianto nei cui confronti viene comminata la sanzione amministrativa.

Dell'ordine perentorio di rimozione dell'impianto pubblicitario abusivo, con la motivazione dell'infrazione, viene fatta menzione nello stesso verbale di accertamento della violazione, che deve essere notificato entro centocinquanta giorni dall'accertamento.

Nell'ipotesi che il mezzo pubblicitario abusivo rechi grave pregiudizio o imminente pericolo di danno a persone o cose, oppure sia di ostacolo alla normale e regolare circolazione di veicoli e di pedoni, può esserne disposta la rimozione d'ufficio senza necessità di preventiva notifica al trasgressore della contestazione dell'illecito commesso.

Il mezzo pubblicitario rimosso è depositato in appositi locali.

Le spese sostenute dal Comune per la rimozione e il deposito, sono ripetute a carico del responsabile dell'impianto.

⁸ articolo interamente modificato dall'art. 23 del D.Lgs. 15.11.1993 nr. 507 così come novellato dall'art. 12 del D.Lgs. 18.12.1997, nr. 473 in vigore dal 1.4.1998, nonché per la misura degli interessi dalla Deliberazione del Consiglio Comunale nr. 125 del 20.9.1999.

⁹ misura così modificata dall'art. 145, comma 57, L. 23.12.2000 nr. 388

¹⁰ parte abrogata dall'art. 12, comma 4, lett. b), del D.Lgs. 18.12.1997, nr. 473

¹¹ vedi nota 10

Le spese di deposito sono determinate in ragione di lire cinquemila giornaliere per ogni metro quadrato di impianto pubblicitario.

Indipendentemente dalla procedura di rimozione e dall'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, il Comune, o il concessionario del servizio, provvedono ad effettuare l'immediata copertura della pubblicità abusiva, ovvero la defissione dei manifesti abusivi, con spese da ripetere a carico del trasgressore.

In caso di mancato ritiro del materiale rimosso, entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento sanzionatorio, il Comune potrà procedere all'alienazione o alla distruzione del detto materiale, con spese da ripetere a carico del trasgressore.

I proventi delle sanzioni amministrative sono destinati, da parte del Comune, al potenziamento ed al miglioramento del servizio e dell'impiantistica comunale.

Art. 37 **Norme transitorie e finali**

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano, in materia di imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni, le disposizioni del Capo 1° del Decreto legislativo 15.11.1993 nr. 507 e successive modificazioni e integrazioni.

Il presente Regolamento abroga le previgenti disposizioni comunali in materia di imposta sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni, salvo quelle, per quanto compatibili, concernenti le tipologie e quantità, luoghi di installazione e dimensioni, degli impianti pubblicitari e da adibire alle pubbliche affissioni, fino all'adozione del provvedimento di cui al precedente art. 32.

Il presente Regolamento entra in vigore ai sensi e nei termini di cui all'art. 3, quarto comma del D.Lgs. 507/1993.